

Edizione di lunedì 21 Marzo 2022

EDITORIALI

[La 75esima puntata di Euroconference In Diretta](#)
di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

[Tris di crediti d'imposta per attenuare i costi energetici delle imprese](#)
di Clara Pollet, Simone Dimitri

ADEMPIMENTI

[Cinque per mille anno finanziario 2022: al via le iscrizioni per gli enti sportivi](#)
di Luca Caramaschi

AGEVOLAZIONI

[Nuovi Accordi per l'innovazione al via dall'11 maggio](#)
di Debora Reverberi

CRISI D'IMPRESA

[La valutazione del Tribunale nel concordato semplificato](#)
di Francesca Dal Porto

EDITORIALI

La 75esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE: COSA CAMBIA DAL 2022

[Scopri di più >](#)

Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come ogni lunedì con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo, di prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** del [decreto prezzi Mite](#), avvenuta il **16 marzo**.

Come previsto dal secondo comma dell'articolo 5, il **decreto entrerà in vigore il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione e quindi il 15 aprile prossimo**: per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata **sino a quella data**, si continueranno ad applicare i **criteri definiti dal decreto Requisiti**.

A livello di **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, ci sono state **una circolare, due risoluzioni e venti risposte ad istanze di interpello**.

Con la [risoluzione n. 12/E del 14 marzo](#) sono stati istituiti **nuovi codici tributo** per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle **detrazioni cedute e agli sconti praticati in base all'articolo 121 del decreto Rilancio** per identificare i crediti derivanti dalle **comunicazioni effettuate a decorrere dal 17 febbraio** (interessate dalle nuove regole sulle cessioni dei crediti successive alla prima).

Per i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione e per lo sconto **comunicate sino al 16 febbraio** si continuano, invece, ad utilizzare i codici istituiti con la [risoluzione 83 del 2020](#).

Fra le risposte ad istanza di interpello, commenteremo la [n. 118 del 15 marzo](#) in materia di **superbonus**, che ha ad oggetto, in particolare, la **quantificazione della quota di Iva indetraibile da considerare nel calcolo dell'ammontare complessivo delle spese agevolabili**, sulla base di quanto prevede il **comma 9-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio**.

Passeremo quindi alla [circolare n. 7/E del 17 marzo](#), che esamina la questione dei **termini** che si rendono applicabili per l'Amministrazione finanziaria **per la rettifica della rendita catastale** **“proposta” con la procedura Docfa** per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto.

Diverse anche le pronunce da segnalare della **Corte di Cassazione**: fra queste, analizzeremo la [sentenza n. 8557 del 14 marzo della Sezione Penale](#) che si sofferma sulle condizioni per applicare la **confisca per equivalente del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta al legale rappresentante** di una società a responsabilità limitata che aveva indicato fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2010 e 2011.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si concentrerà, invece, sulle **novità del modello 730/2022**. Oltre al **recepimento delle riformulate previsioni riguardanti alcuni oneri detraibili**, i nuovi modelli accolgono infatti **ulteriori modifiche normative**, tra le quali sicuramente spicca la **nuova agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** descriverà le **agevolazioni** previste, a favore delle imprese che investono in progetti di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico**, dalla riforma degli Accordi per l'innovazione, finanziati dal P.N.R.R. con risorse pari a un miliardo di euro e resi operativi dal decreto direttoriale Mise del 18.03.2022.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà del provvedimento attuativo diffuso dall'Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022, con riferimento al **regime agevolato per i beni immateriali** previsto dall'[articolo 6 del D.L. 146/2021](#).

Tra i molti chiarimenti contenuti nel provvedimento richiamato, un'interpretazione di particolare interesse concerne le **spese di ricerca e sviluppo** alle quali è applicata la **super deduzione del 110%**, che assumono rilevanza nell'esercizio di sostentamento, in base all'articolo 109 del Tuir, indipendentemente dalla loro eventuale capitalizzazione.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse**

credenziali utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Tris di crediti d'imposta per attenuare i costi energetici delle imprese

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE, ESTEROVESTIZIONE E CFC

[Scopri di più >](#)

I **rincari** spropositati dei prezzi di energia e gas stanno mettendo in difficoltà il sistema imprenditoriale italiano. Con due recenti decreti il Governo ha cercato di compensare, seppur in minima parte, tali aumenti introducendo dei **contributi straordinari destinati alle imprese a forte consumo di energia**.

L'[articolo 15 D.L. 4/2022](#) (decreto Sostegni *ter*) prevede un **credito d'imposta destinato alle imprese c.d. energivore**, individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21.12.2017, i cui **costi per kWh della componente energia elettrica**, calcolati sulla base della **media dell'ultimo trimestre 2021**, hanno subito un incremento **superiore al 30 per cento** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.

Si ricorda che il [decreto Mise 21.12.2017](#) ha ridefinito la disciplina delle agevolazioni per le **imprese energivore** (soggetti con **consumi di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno**), in conformità con la decisione della Commissione UE C(2017)3406.

Ai sensi dell'articolo 3 del citato D.M., possono beneficiare di incentivi – come il credito d'imposta in argomento – le **imprese a forte consumo energetico** che operano nei **settori dell'allegato 3** e nei **settori dell'allegato 5** delle Linee guida europee – recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (trattasi di settori manifatturieri e minerari).

Il credito d'imposta, utilizzabile **esclusivamente in compensazione** mediante modello F24, spetta **nella misura del 20 per cento delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed **effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022**.

A seguire, l'[articolo 4 D.L. 17/2022](#) (decreto Energia) ha introdotto un'**analogia misura a valere sul secondo trimestre 2022**.

Le imprese sopra richiamate, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del primo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **hanno subito un incremento superiore al 30 per cento** rispetto al **medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, possono ottenere un credito d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.

Anche in questo caso il credito è pari al **20 per cento delle spese sostenute**, ma con riferimento alla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**.

Il contributo introdotto dall'[articolo 4 D.L. 17/2022](#) spetta **anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta** dalle imprese di cui sopra e dalle stesse **autoconsumata nel secondo trimestre 2022**.

In tal caso **il requisito dell'incremento del costo per kWh di energia elettrica** (prodotta e autoconsumata) va calcolato **con riferimento alla variazione del prezzo unitario** dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito di imposta è determinato con riguardo al **prezzo convenzionale dato dalla media**, relativa al **secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale (PUN)** dell'energia elettrica.

Da ultimo, l'[articolo 5 D.L. 17/2022](#) introduce un credito d'imposta **a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale**, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas.

In questo caso, il credito d'imposta spettante è pari al **15 per cento della spesa sostenuta** per l'acquisto del gas naturale, **consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici **diversi dagli usi termoelettrici**.

L'incentivo spetta qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come **media, riferita al primo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), **abbia subito un incremento superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio **riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

Si considerano "imprese a forte consumo di gas naturale" quelle che **operano in uno dei settori di cui all'allegato 1** del decreto del [Ministro della transizione ecologica 21.12.2021, n. 541](#), **con consumi, nel primo trimestre solare dell'anno 2022**, di un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale** indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (almeno 23.645,5 Smc), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Al **tris di crediti di imposta** descritti:

- **non si applica il limite annuale di 000 euro** riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)) **ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali** dei crediti (di cui all'articolo 34 L. 388/2000);
- **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#));
- sono **cumulabili con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

ADEMPIMENTI

Cinque per mille anno finanziario 2022: al via le iscrizioni per gli enti sportivi

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

2022: PARTE LA RIFORMA DELLO SPORT

[Scopri di più >](#)

Con la pubblicazione del **D.P.C.M 23.07.2020 (G.U. n. 231 del 17.09.2020)**, previsto dall'[articolo 4 D.L.gs. 111/2017](#), viene data attuazione alla Legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del **5 per mille**.

Va tuttavia precisato che tra i soggetti che potranno accedere la beneficio non vi saranno solo i nuovi **Enti del Terzo Settore (gli Ets)**, per i quali viene stabilita la competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma anche altri soggetti (come nel caso delle **associazioni sportive dilettantistiche** che non opteranno per l'iscrizione nel Runts), che continueranno ad avere come **riferimento l'Agenzia delle Entrate** e per i quali troveranno applicazioni **differenti regole applicative**.

Le nuove regole per gli Enti di Terzo Settore (Ets)

Il citato D.P.C.M. 23.07.2020 va ad **abrogare e sostituire** i due precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia:

- il **D.P.C.M. 23.04.2010** che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille;
- il **D.P.C.M. 07.07.2016**, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione della previsione contenuta nell'[articolo 1, comma 154, L. 190/2014](#) (la Legge di bilancio per l'anno 2015).

Con il nuovo decreto si modificano le **modalità e i termini di accreditamento** dei soggetti interessati:

- viene **eliminato il doppio adempimento**, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento;
- il termine per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al **10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari**, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: per l'anno 2022 il termine di scadenza è **l'11 aprile 2022** in quanto il 10 aprile cade di domenica.

Ai fini della decorrenza delle citate disposizioni, l'articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020 ha espressamente previsto che *“le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi Ets come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”*.

Pertanto, attesa l'intervenuta l'operatività del Runts a partire dal **23 novembre 2021**, la disciplina dettata dal citato D.P.C.M. in relazione ai nuovi Enti del Terzo Settore (gli Ets) non ha trovato applicazione per l'anno 2021 ma avrebbe dovuto trovare applicazione a **partire dall'esercizio finanziario 2022** per Odv, Aps e Onlus.

Con riferimento alle **Onlus**, tuttavia, pur se trattasi di soggetti da considerarsi per certi aspetti come “Ets di diritto”, il **Decreto “Milleproroghe” (D.L. 228/2021)**, stante il ritardo nella definizione delle regole per la loro iscrizione nelle diverse sezioni del Runts, ha previsto che le organizzazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus continuino ad essere destinatarie della quota del **5 per mille per l'anno finanziario 2022** con le modalità previste per gli “enti del volontariato” (D.P.C.M. 23.07.2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono continuare ad essere presentate all'Agenzia delle entrate.

Non hanno bisogno di ripresentare l'istanza, invece, le organizzazioni non lucrative già presenti nell'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell'Agenzia.

Pertanto, allo stato attuale (**anno finanziario 2022**) i soggetti destinatari delle nuove disposizioni sono di fatto le sole Odv e Aps, atteso che solo per esse è realmente iniziato il **percorso di trasmigrazione** nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Come già detto in precedenza, i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. (in pratica, gli Enti di Terzo Settore), per ottenere **l'accreditamento al contributo del 5 per mille** dovranno rivolgersi al **Ministero delle Politiche Sociali per il tramite dell'Ufficio del Runts e non più all'Agenzia delle Entrate**.

Le regole per le associazioni sportive dilettantistiche

Diversamente da quanto previsto per i nuovi Ets (per ora solo Odv e Aps per le ragioni in precedenza descritte) la possibilità di fare ricorso all'agevolazione del 5 per mille per le

associazioni sportive dilettantistiche sconta la verifica di **specifici requisiti**.

Possono infatti presentare l'istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e articolo 6 D.P.C.M. 23.07.2020 solo le **associazioni sportive dilettantistiche**:

- **riconosciute ai fini sportivi dal Coni** a norma di legge nella cui organizzazione è presente il **settore giovanile**;
- che svolgono prevalentemente **attività di avviamento e formazione allo sport** dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Competente ad accogliere le **istanze di accreditamento** è in questo caso il **Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)** in virtù di un'apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate.

In base a quest'ultima, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – Asd” è disponibile sul **sito del Coni**, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate oppure direttamente sul sito dell'Agenzia.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono **già presenti nell'elenco permanente 2022** pubblicato sul sito del Coni (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2021) **non sono tenute** a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2022.

Le associazioni sportive che si intendono accreditare per l'anno finanziario 2022, come accaduto per l'anno 2021, **non devono più presentare** una successiva e separata **dichiarazione sostitutiva** ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo ma autocertificare per il tramite del legale rappresentante la sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento.

Sanabile la tardiva iscrizione (“remissione in bonis”)

Le associazioni sportive hanno la possibilità di partecipare al riparto delle **quote del 5 per mille per l'anno finanziario 2022** anche se non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille **entro il 30 settembre dello stesso anno**, versando un importo pari a **250 euro**, tramite modello **F24 Elide – codice tributo 8115** (cosiddetto istituto della “Remissione *in bonis*”).

Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente

che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio **devono essere comunque posseduti** alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento **(11 aprile 2022)**.

Il calendario 2022 per le Asd

ADEMPIMENTI

Domanda iscrizione
Pubblicazione elenco provvisorio
Correzione domande
Pubblicazione elenco definitivo
Regolarizzazione domande

TERMINI

Da 9 marzo a 11 aprile
Entro 20 aprile (*)
2 maggio
10 maggio (*)
30 settembre 2022

(*) Sito web Agenzia Entrate e sito web Coni

AGEVOLAZIONI

Nuovi Accordi per l'innovazione al via dall'11 maggio

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

LETTURA E ANALISI DELLA CENTRALE DEI RISCHI

[Scopri di più >](#)

Fra gli strumenti atti a incentivare e finanziare **progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico**, secondo direttive innovative coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione Europea, spiccano **gli Accordi per l'innovazione**, istituiti con D.M. 01.04.2015 e modificati dapprima con D.M. 24.05.2017 e in ultimo con **D.M. 31.12.2021**.

Gli Accordi per l'innovazione, diretti al sostentimento di grandi progetti di R&S, sono stipulati dal Ministero dello sviluppo economico con i soggetti proponenti ed eventualmente con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche sottoscritte di specifici accordi quadro.

Nell'ambito di tali strumenti sono concesse **agevolazioni sulla base di una procedura valutativa negoziale**, secondo quanto stabilito dall'[articolo 6 D.Lgs. 123/1998](#) e ss.mm.ii., nella forma del **contributo diretto alla spesa** ed eventualmente del **finanziamento agevolato** entro i seguenti limiti (susceptibili di incremento in caso di progetti congiunti):

- il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al **50% dei costi di ricerca industriale e al 25% dei costi di sviluppo sperimentale**;
- il **finanziamento agevolato**, laddove richiesto, nel limite del **20% dei costi ammissibili**.

Il D.M. 31.12.2021 ha ridefinito la procedura valutativa negoziale in ottica **semplificativa**, prevedendo, per i soggetti proponenti, l'**immediata presentazione della domanda di agevolazioni e del relativo progetto definitivo** anziché di una proposta progettuale di massima, in modo da **ridurre i tempi di effettiva concessione: la procedura "one step" comporta dunque una sola valutazione di natura tecnica, direttamente sul progetto definitivo**.

L'**iter** di accesso alle agevolazioni prevede, in estrema sintesi, i seguenti **step**:

- presentazione al Mise della domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica,

del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto congiunto, **del contratto di collaborazione**;

- **istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica**, sulla base della documentazione presentata;
- in caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie, **definizione dell'Accordo per l'innovazione** tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche;
- presentazione della documentazione utile alla **definizione del decreto di concessione**.

I soggetti destinatari dello strumento sono le **imprese di qualsiasi dimensione**, con almeno due bilanci approvati, esercenti le seguenti attività:

- **industriali**;
- **agroindustriali**;
- **artigiane**;
- **servizi all'industria**;
- **ricerca**.

I progetti possono essere presentati in forma congiunta da un massimo di 5 co-proponenti, compresi organismi di ricerca e imprese agricole, queste ultime esclusivamente per i progetti afferenti le linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”.

I progetti finanziabili nell’ambito degli Accordi per l’innovazione sono relativi ad **attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da realizzare sul territorio nazionale**, finalizzate alla **realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti** tramite lo sviluppo delle *Key Enabling Technologies* (KETs), nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- **ammontare minimo di spesa pari a 5 milioni di euro**;
- **avvio successivo alla presentazione della domanda di agevolazione** e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione;
- **durata compresa tra 18 mesi e 36 mesi**;
- **ambito innovativo afferente una sola delle Aree di intervento del Programma “Orizzonte Europa”**.

Le **tecnicologie abilitanti fondamentali**, come riportate nell’allegato 1 D.M. 31.12.2021, sono le seguenti:

- Materiali avanzati e nanotecnologia
- Fotonica e micro/nano elettronica
- Sistemi avanzati di produzione
- Tecnologie delle scienze della vita
- Intelligenza artificiale

- Connessione e sicurezza digitale.

Le aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro “Sfide globali e competitività industriale” del Programma “Orizzonte Europa” e meglio definite all’allegato 2 D.M. 31.12.2021, sono le seguenti:

- Tecnologie di fabbricazione
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
- Tecnologie abilitanti emergenti
- Materiali avanzati
- Intelligenza artificiale e robotica
- Industrie circolari
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio
- Malattie rare e non trasmissibili
- Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà
- Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata
- Impianti industriali nella transizione energetica
- Competitività industriale nel settore dei trasporti
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- Mobilità intelligente
- Stoccaggio dell’energia
- Sistemi alimentari
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
- Sistemi circolari.

Le risorse finanziarie complessivamente stanziate per le agevolazioni ammontano a **un miliardo di euro** (di cui il 34% riservato alle regioni del Mezzogiorno), rese disponibili tramite **l’apertura di due sportelli agevolativi** con dotazione di 500 milioni di euro cadauno.

A partire dal 19.04.2022 sarà possibile la **compilazione della documentazione** sul sito web <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>, mentre **l’apertura formale del primo sportello agevolativo** è fissata **l’11.05.2022** con invio delle domande, esclusivamente *online*, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 18:00.

CRISI D'IMPRESA

La valutazione del Tribunale nel concordato semplificato

di **Francesca Dal Porto**

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021

[Scopri di più >](#)

Nel nuovo istituto del concordato semplificato, di cui all'[articolo 18 D.L. 118/2021](#), il Tribunale è chiamato a svolgere un ruolo molto significativo, anche in considerazione del fatto che **ai creditori non è attribuito il diritto di voto** della proposta.

I creditori, infatti, una volta ricevuta la comunicazione della proposta e dei documenti ad essa allegati, possono solo valutare se **opporsi** all'omologazione del concordato o meno, costituendosi nei termini di legge.

È il Tribunale che ha il compito di **valutare in modo penetrante la proposta** e decidere se **omologarla** o meno.

In particolare, l'intervento del Tribunale è richiesto in due momenti: in **fase iniziale**, quando **l'imprenditore deposita l'istanza introduttiva** ([articolo 18, comma 3, D.L. 118/2021](#)) e in sede di **udienza di omologazione** ([articolo 18, comma 5, D.L. 118/2021](#)).

In fase iniziale, il Tribunale, valutata la ritualità della proposta (in ordine alla sua legittimità) ed acquisiti la relazione finale e il parere dell'esperto (del precedente procedimento di composizione negoziata), con **decreto**:

- **nomina** l'ausiliario;
- **assegna** all'ausiliario un termine per il deposito del parere;
- **ordina** che la proposta, insieme alla relazione e al parere dell'esperto e al parere dell'ausiliario, siano comunicati, a cura del debitore, ai creditori;
- **fissa** l'udienza per l'omologazione.

In un secondo momento, ossia in fase di udienza di omologazione, dopo che i creditori abbiano presentato eventuale opposizione all'omologazione della proposta, il Tribunale, assunti mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, è chiamato ad omologare o meno la proposta, con un **altro decreto**.

Per effettuare questo tipo di valutazione, in assenza dell'approvazione da parte del ceto creditore che non è richiesta e in assenza anche della relazione del Commissario Giudiziale [ex articolo 172 L.F.](#), il Tribunale dovrà impegnarsi in una serie di **difficili verifiche in ordine alla proposta**.

In primo luogo, il Tribunale dovrà verificare la **regolarità del contraddittorio e del procedimento**.

In particolare, è necessario accertare che tutti i soggetti interessati e che possono subire gli effetti del provvedimento di omologazione (o di mancata omologazione) della proposta abbiano avuto la possibilità di **partecipare al procedimento**.

Quindi, in concreto si tratterà di **verificare l'avvenuta comunicazione della proposta** a tutti i creditori di cui all'elenco presentato e la **regolarità formale di tutti gli ulteriori passaggi** del procedimento previsto dalla legge.

Il Tribunale, in questa fase, deve altresì verificare che la **proposta rispetti l'ordine delle cause di prelazione**.

In altri termini, è necessario che la **proposta tenga conto delle norme di legge che regolano l'ordine di pagamento dei creditori**, sulla base dei titoli prelatizi che assistono i loro crediti.

I **titoli prelatizi** possono consistere in privilegi speciali, generali, mobiliari ed immobiliari, diritto di pegno ed ipoteche.

A secondo del titolo prelatizio che assiste un determinato credito, la legge prevede un **ordine di pagamento rispetto agli altri**.

È importante che la **proposta di concordato**, pur nell'autonomia contrattuale che la contraddistingue, rispetti queste regole.

Ed è il Tribunale che ha il compito di effettuare questa verifica.

Quindi il Tribunale deve controllare la **fattibilità del piano di liquidazione**.

Trattasi di una **valutazione di merito**, avvalendosi del giudizio dell'esperto che è chiamato, nel suo parere, ad esprimersi circa i **presumibili risultati della liquidazione** ([articolo 18, comma 3, D.L. 118/2021](#)), il Tribunale deve andare oltre e valutare che tali risultati, e i conseguenti pagamenti previsti, siano **concretamente attuabili** nell'entità e nelle tempistiche stimate.

Infine, e questa è sicuramente la valutazione più difficile e arbitraria, il Tribunale deve verificare che:

- la **proposta non arrechi pregiudizio ai creditori** rispetto all'alternativa della

- liquidazione fallimentare;
- e che la **proposta comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore.**

Il Tribunale deve effettuare una vera e propria **valutazione di convenienza**, in ordine alla liquidazione fallimentare.

Tale aspetto, nel concordato preventivo è demandato al **Commissario Giudiziale** che, sul punto, deve chiaramente esprimersi nella **relazione ex articolo 172 L.F. prima e nel parere ex articolo 180 L.F. poi.**